

**1** Tra qualche giorno si compirà un biennio dalla data di deposito delle sentenze (in particolare della sentenza n. 179/88) che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa vigente in tema di malattie professionali. Il ministro del Lavoro dell'epoca, Rino Formica, sull'onda del clamore (e delle «preoccupazioni») destinate dai provvedimenti della Corte costituzionale ritenne di «riattivare» una Commissione che - è bene non dimenticarlo - avrebbe dovuto «vivere» ed operare sin dal 1978, anno in cui la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale ebbe a prevedere la formulazione di nuove norme in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Le notizie, che (non) giungono dal ministero del Lavoro, inducono a ritenere che la attesa dei lavoratori dovrà essere ancora lunga e che non è detto che le indicazioni tecniche, formulate dalla Corte Costituzionale, verranno accolte nella loro completezza. Appare utile - quindi - proporre alcune osservazioni in merito allo «stato dell'arte», tentando così di fornire «sollecitazioni» (forse) utili ai componenti della Commissione ministeriale.

Non si può certo affermare che la sentenza della Corte costituzionale n. 179/88 non sia stata preceduta da meditazioni profonde (basterebbe pensare alle due precedenti sentenze nelle quali la illegittimità costituzionale era stata «salvata») e da indicazioni giuridiche al nostro legislatore delle modalità attraverso le quali avrebbe potuto predisporre una regolamentazione delle malattie professionali più vicina alla «cultura europea».

Nella fase politico-sociale che attraversiamo (specie nel settore previdenziale) le sentenze della Corte costituzionale sono state accolte dai primi interpreti come indicative di una precisa volontà sociale di indurre lo Stato alla revisione di un sistema che dovrebbe decidersi ad abbandonare atroci connotati di lista tassativa, rigidi periodi di indennizzazione, assurdi bisanzinismi di diversificazione tra malattie professionali e malattie per

**LEGGI E CONTRATTI**  
**filo diretto con i lavoratori**  
 RUBRICA CURATA DA  
 Guglielmo Simoncini, giudice responsabile e coordinatore Piegrovesini Alleva avvocato Cdi di Bologna, docente universitario Mario Giovanni Carotola, docente universitario Miriam Mosci e Isacco Malagugini, avvocati Cdi di Milano  
 Severio Negro, avvocato Cdi di Roma, Enzo Martino e Massimo Raffone, avvocati Cdi di Torino

**Malattie professionali: si è sempre in attesa di un nuovo «testo unico»**  
**Per una vera sicurezza sociale**

**TOMMASO GERMANO (\*)**

cause di servizio

In realtà, la sentenza n. 179/88 non ha cancellato (con un colpo di spugna) il significato, la funzione e l'esistenza di una lista Ha, invece, affermato l'equità tecnica, giuridica e sociale di una ponderazione tra il rigore scientifico della diagnosi di una tecnopatia (e la sua derivazione causale da un'attività lavorativa) e un corretto uso degli elenchi predisposti preventivamente il tutto all'interno di un sistema «misto» di tutela del cittadino-lavoratore.

Allo stato, l'unica possibilità di armonizzazione della tematica è nella concreta necessità di ridefinire la malattia professionale, essendo - di tutta evidenza - la limitatezza della scelta previdente di presunzione legale della provenienza professionale di uno stato patologico accertato (per di più,

in assurdi termini di decadenza) solo nei casi di perfetta coincidenza tra l'ipotesi tabellata ed il soggetto esaminato.

L'orientamento medico-legale più recente, che si collega all'esclusivo accertamento biologico, appare di maggiore tutela del costituzionale diritto alla salute. È proprio la integrità biologica che deve essere presa in esame, in primo luogo, per fare successivo riferimento alle incidenze sulle capacità lavorative dell'assicurato nell'ambito della specifica attività svolta. Vengono - in tal modo - in puntuale evidenza le relazioni causali (tra agente lesivo, sua modalità di azione ed insorgenza della morbosità) che potranno consentire di attribuire ad ogni fattore di danno il significato di causa efficiente, non privando gli eventuali fattori concausali del proprio autonomo valore.

**Sui contratti formazione-lavoro**

Il blocco dei contratti di formazione lavoro deciso dal governo per il Centro-Nord (75% di tetto rispetto all'anno precedente) e la proposta della Finanziaria di un ulteriore tetto del 50% si ispirano ad un criterio meramente quantitativo di taglio indifferenziato che è inaccettabile.

Si tratta invece di affrontare una riforma organica dell'istituto dei contratti di formazione lavoro basata su questi punti:

- Separazione degli incentivi per l'occupazione, da indirizzare esclusivamente al Mezzogiorno e per l'assunzione delle fasce deboli del mercato del lavoro, da quelli per la formazione,
- selezione qualitativa dei contratti di formazione lavoro, subordinando la fiscalizzazione degli oneri sociali all'effettuazione di pacchetti formativi definiti dalle istituzioni competenti con il concorso delle parti sociali, tenendo conto delle elaborazioni in corso da parte degli organismi bilaterali costituiti tra associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali.

Su questa materia, che è in discussione alla commissione Lavoro della Camera, tornerò in un prossimo articolo in maniera dettagliata.

□ PAOLO INGHILESI  
 (Responsabile Progetto formazione e lavoro della Cgil)

della L. 833/1978 - esaltare in concreto, la volontà giuridica di prevenzione per giungere ad un completo superamento delle tutele sanitarie e assicurative «per tabella». Non può tacersi della colpevole responsabilità di non aver dato ancora concreta attuazione alla Direttiva della Cee del 12 giugno 1989 nella quale si invitano i Paesi membri a porre in essere concreti interventi legislativi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi ove esplicano la loro attività.

Si deve - tristemente - prendere atto che la legislazione vigente è disorganica. Non appare, perciò, ulteriormente dilazionabile un ripensamento più generale sulla morbosità sulla capacità generica (e specifica) ad una attività lavorativa sulla perdita di attitudine al lavoro concetti che in un sistema - esclusivamente - indennitario e risarcitorio potevano ben essere considerati marginali ed eccezionali. Ha indubbio rilievo - quindi - la modalità attraverso la quale si andrà a pervenire al superamento della «staticità» della tabellazione. È indispensabile pervenire alla creazione di un sistema nel quale si tenti una reale corrispondenza delle tutele all'effettiva mappa dei bisogni sociali. Il cittadino-lavoratore non può continuare ad essere considerato solo strumento di produzione da collocarsi tra gli «scarti» (indennizzati) in epoca successiva all'accertamento di una patologia in atto (che probabilmente, non potrà più eliminare).

Il cammino reale verso una concreta sicurezza sociale non dovrà omettere di contare su dati costantemente aggiornati sulle potenzialità di rischio professionale sia nel momento organizzativo che in quello operativo sulla valutazione periodica delle modalità di prevenzione, sulle partecipazioni tra interventi programmatici e risarcitori, su una completa revisione dell'assetto meramente assicurativo in una più evoluta situazione della prevenzione come costo imprenditoriale e sociale.

(\*) Professore Associato Università di Bari

Le legislazioni e le convenzioni che disciplinano l'erogazione della pensione e dell'integrazione al minimo ai lavoratori italiani che hanno lavorato all'estero ed in Italia sono la somma di complesse e numerose norme non coordinate tra di esse.

Queste norme si prestano spesso ad interpretazioni contrastanti per queste ragioni in diverse circostanze è stata chiesta la revisione di alcune parti di esse ed eventualmente la stesura di un testo unico.

Per rispondere alla lettera, esponiamo in maniera succinta alcune norme che regolano le prestazioni in regime internazionale.

Dobbiamo, innanzitutto precisare che non è esatto affermare che l'Italia concede la pensione agli italo-argentini, agli jugoslavi ai capoverdiani (o a chiunque altro) che hanno versato solo un anno o addirittura solo una settimana di contribuzione in Italia.

I requisiti minimi per ottenere una prestazione italiana sono uguali per tutti per gli italiani che risiedono in Italia, per gli italiani che sono emigrati, per gli stranieri che lavorano in Italia 15 anni per una pensione di vecchiaia, 35 anni per una pensione di anzianità 5 anni di cui 3 versati negli ultimi 5 anni immediatamente prima del verificarsi dell'evento per le prestazioni di invalidità ecc.

Le considerazioni contenute nella lettera del signor Martinelli, sono evidentemente dovute ad una scarsa conoscenza delle leggi e delle norme che regolano la sicurezza sociale in regime internazionale.

L'Italia per tutelare i diritti previdenziali dei propri lavoratori migranti ha stipulato numerose convenzioni bilaterali e internazionali con altri paesi.

L'obiettivo di queste convenzioni è quello di permettere ai lavoratori migranti che al termine della loro carriera lavorativa hanno una contribuzione frammentata nei diversi Stati di emigrazione - e che quindi rischiano di non perfezionare in nessun Stato i requisiti minimi di assicurazione per la concessione di una pensione - di cumulare tali periodi di assicurazione.

In altri termini, qualora necessario, il paese che deve erogare la prestazione tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti nei diversi paesi per accertare il diritto alla presta-

**PREVIDENZA**  
**Domande e risposte**  
 RUBRICA CURATA DA  
 Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

**Per gli italiani che hanno lavorato all'estero e in Italia**

Non riesco a capire la logica - per quanto clientelare - dei nostri politici, che concedono agli italo-argentini la pensione solo se hanno versato almeno 52 settimane di contributi (cioè un anno e un mese e un giorno) e agli jugoslavi se hanno versato in Italia anche un solo contributo.

Questo sistema a me pare che tratti a pesci in faccia quei «vecchi» che non avendo avuto un onesto datore di lavoro, hanno in compenso avuto la sfortuna di essere nati sotto una cattiva stella italiana e di avere in Italia prestato la loro opera. Questi poveri diavoli non hanno così potuto versare quei contributi per la pensione a cui hanno diritto ormai jugoslavi, argentini capoverdesi, ecc., ma in Italia.

Perché il Pci non si schiera anche a fianco di questi disperati e sfortunati italiani? Il loro voto è meno uguale degli altri? E i loro diritti valgono meno? Perché negare agli italiani ciò che per legge si concede agli extracomunitari, bianchi o neri che siano?

**Zigo Martinelli**  
 Milano

Tale principio costituisce una delle basi fondamentali di tutti gli accordi e convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

Quindi le convenzioni non consentono di ottenere le prestazioni con requisiti agevolati, ma semplicemente consentono la riunificazione fittizia dei vari periodi assicurativi fermo restando comunque che, una volta stabilito il diritto, ogni paese è tenuto ad erogare un importo corrispondente alla durata dei periodi effettivamente compiuti nel proprio territorio (cioè una quota parte di pensione).

Per tornare agli esempi forniti nella lettera, gli emigranti italiani che hanno compiuto in Italia un solo anno di assicurazione, per avere il diritto alla pensione di vecchiaia dovranno far valere almeno 14 anni di assicurazione nei paesi di emigrazione. Dopo di che l'Italia, al compimento dell'età pensionabile, concederà una quota parte di pensione il cui importo sarà calcolato sulla base del loro anno di contribuzione versato in Italia.

Se tale quota parte di pensione sommata alla eventuale prestazione estera dovesse essere inferiore al trattamento minimo vigente in Italia, la legge italiana prevede un'integrazione a tale minimo da concedere comunque ai residenti all'estero ed ai residenti in Italia se non superano determinati limiti di reddito.

Del resto l'Italia non è il solo paese a prevedere l'integrazione al minimo, tanto è vero che gli stessi Regolamenti comunitari di sicurezza sociale contengono una norma che garantisce l'erogazione del trattamento minimo al lavoratore migrante.

Per quanto riguarda poi i lavoratori italiani che hanno subito omissioni contributive da parte dei datori di lavoro, pur non potendo condurre il parallelismo fatto con i diritti dei lavoratori migranti, riconosciamo e abbiamo sempre denunciato l'inadeguatezza della normativa italiana a tutela dei lavoratori in questione.

Emblematica è la recente condanna (1989) della Corte di giustizia Cee per inademp-

ienza da parte dell'Italia nei confronti di una direttiva comunitaria emanata nel 1980 che tra le altre cose prescrive che il mancato pagamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro alle forme obbligatorie di previdenza non pregiudichi i diritti alle prestazioni dei lavoratori subordinati, quando i contributi a carico dei lavoratori sono stati effettivamente trattenuti.

L'ordinamento italiano prevede varie disposizioni dirette a neutralizzare gli effetti dell'omissione contributiva che però sono insufficienti a realizzare una piena garanzia.

Nessuna iniziativa è stata finora assunta a riguardo da parte del governo. È stato comunque messo a punto dall'ufficio legislativo del ministero del Lavoro una bozza di disegno di legge che prevede l'automatizzazione delle prestazioni previdenziali quando sia accertata l'omissione contributiva rimuovendo le attuali limitazioni oggettive (misura dell'automatizzazione) e soggettive (fondi in cui l'automatismo opera), e indipendentemente dalla intervenuta prescrizione dell'obbligazione contributiva.

L'approvazione di tale legge sarebbe un notevole passo avanti verso la risoluzione del problema dell'evasione contributiva da parte dei datori di lavoro, piaga storica del sistema di sicurezza sociale italiano.

(Risposta a cura di Virginio Annigoli e Rossella Misci, ufficio internazionale dell'Inca-Cgil)

Per quanto riguarda le domande rivolte al Pci, possiamo rispondere che il partito svolge una politica previdenziale - da decenni, da sempre - al fianco e a favore di «questi disperati e sfortunati italiani». Li ha sostenuti con iniziative parlamentari, interrogazioni, emendamenti legislativi ecc., e sempre al fianco dei pensionati in lotta. Val bene ricordare inoltre che i comunisti hanno presentato una proposta di legge per la riforma del sistema previdenziale italiano allo scopo di eliminare, appunto, ingiustizie, sprequezzioni e frodi ai danni dei lavoratori pensionati.

Né da meno è il comportamento dell'Unità, che da circa venti anni pubblica una rubrica settimanale sulla «Previdenza» per informazioni e per soddisfare le richieste dei lettori.

"Ho sognato che qualcuno mi toccava là."

In regalo.

Comprate L'Espresso di questa settimana: c'è "Il delta di Venere" di Anaïs Nin, il libro erotico dell'ironia, del gioco, della passione, nell'edizione integrale di 240 pagine dei Tascabili Bompiani. E, dopo "Emmanuelle", "Storia di O" e "Il delta di Venere", L'Espresso regala anche "Ritorno a Roissy" di Pauline Réage ed "Erosfera" di Emmanuelle Arsan: i 5 classici d'autrice che vi faranno conoscere l'arte d'amare al femminile.

**L'Espresso**

"Il delta di Venere": il terzo Classico dell'Erotismo, in regalo questa settimana con L'Espresso.